

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
DEL LICEO " ETTORE MAJORANA" DESIO**



In data 19 settembre 2022 alle ore 21:00 si è svolta l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Genitori del Liceo "E. Majorana" Desio con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- Modifica dello statuto

L'Assemblea risulta regolarmente convocata tramite e-mail inviata ai soci nel rispetto del preavviso di almeno 5 gg. lavorativi come previsto dall'art. 8 dello statuto dell'associazione e mediante pubblicazione sul sito del Liceo.

Sono presenti all'assemblea i tre quarti dei soci in proprio o per delega. Il Presidente Massimo Orenco chiama a svolgere le funzioni da segretario della riunione, Marilena Biella che accetta.

Per quanto riguarda l'unico punto all'ordine del giorno, prende la parola Marilena Biella per illustrare ai presenti le ragioni che hanno reso necessario procedere ad un'ulteriore modifica dello statuto: essendo l'associazione una APS iscritta all'elenco regionale, gestito dalla Provincia, la stessa è rientrata nelle previsioni normative degli Enti del Terzo Settore e fa parte del RUNTS. Per tale motivo, si è reso necessario recepire le indicazioni della responsabile dell'ufficio RUNTS competente inserendo clausole più rispondenti alla normativa citata, evidenziate in giallo.

Dopo breve discussione, i presenti, all'unanimità

DELIBERANO

- l'approvazione delle modifiche statutarie proposte;
- il conferimento del mandato a Marilena Biella affinché proceda alla comunicazione e deposito del nuovo statuto, previa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ai referenti della Provincia di Monza e Brianza per l'inserimento dell'Associazione nel RUNTS.

Alle ore 22:00 termina l'assemblea dei soci.

Il Presidente della riunione

Massimo Orenco

Il segretario della riunione

Marilena Biella

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale I di Milano

Ufficio Territoriale di Milano 1

Registrato il 22.09.2022

Serie 3 N° 5998

Versati Euro 296,00

Di cui Imp. di Bollo 96,00

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

ANGELO CALCO

IL FUNZIONARIO

Marla Gabriella BOZZONI (*)





Liceo Scientifico e Classico E. Majorana Desio
STATUTO
ASSOCIAZIONE GENITORI del LICEO MAJORANA (APS- ETS)

Costituzione, sede, finalità e attività

Art. 1 Viene costituita, con sede in Desio, via Agnesi 20, l'Associazione di Promozione sociale denominata **Genitori del Liceo "E. Majorana" Desio**. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'associazione Genitori del Liceo "E. Majorana" Desio ha una struttura democratica, è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale e svolge attività di utilità sociale principalmente volta a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola.

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basata sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "GENITORI DEL LICEO MAJORANA -APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del

Art. 2 L'associazione Genitori del Liceo "E. Majorana" Desio s'ispira all'ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.

Si prefigge inoltre di contribuire alla vita della scuola, allo sviluppo ed alla promozione di attività extra-scolastiche in collaborazione con gli organi della scuola.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità tramite attività culturali, ricreative, informative, turistiche, nonché servizi, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci, come, in primis, dell'intera comunità scolastica del Liceo Majorana.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra citate mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;





Associazione Genitori del Liceo E. Majorana

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport atletica leggera, bocce, bridge, calcio, ciclismo, dama, danza sportiva, freccette, go, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, scacchi, tennis, tennis tavolo, tiro alla fune, attraverso:
 - la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
 - l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
 - la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

L'associazione Genitori del Liceo "E. Majorana" Desio si propone in particolare di:

- Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali e con la Direzione scolastica.
- Coadiuvare l'organizzazione di iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, ecc.).
- Organizzare iniziative di aggregazione per i genitori.
- Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola formulando proposte in merito a: educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.

Mettere a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.

Ricerca e mantenere rapporti con i Comitati dei Genitori di altre scuole e gli Enti Locali.

Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Consiglio stesso in accordo con la Scuola.

L'Associazione potrà svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Soci. Diritti e doveri.

Art. 3. Possono diventare soci dell'associazione tutti i genitori di studenti del liceo Majorana (compresi i genitori di ex studenti del liceo Majorana) che, condividendo gli scopi dell'associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 4. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con





Associazione Genitori del Liceo E. Majorana

preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 6. Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione. Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa.

Organi dell'Associazione

Art. 7. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
5. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 8 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dell'associazione, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso mediante comunicazione sul sito della Scuola ovvero affissione in bacheca. La convocazione può essere effettuata anche con mezzi telematici.

L'Assemblea del Comitato dei Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola.

Nell'Assemblea i genitori si scambiano informazioni, sottoponendo alla Direzione Scolastica ed al Consiglio d'istituto problemi e temi di discussione, proposte ed iniziative.

L'assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.

Art. 9 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;





Associazione Genitori del Liceo E. Majorana

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discutere e approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- decidere sulla decadenza dei soci;
- nominare l'organo di controllo e l'organo di revisione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere adottate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti in Assemblea straordinaria dei genitori, convocata con specifico ordine del giorno.

Le Assemblee del Comitato dei Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso.

Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea.

E' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo mail almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente (che rappresenta ufficialmente l'associazione, convoca e presiede l'Assemblea) e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente (che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni) e lo revoca;
- nomina il tesoriere (che provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Consiglio nonché alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo) e il segretario (che coadiuva il Presidente e il Vicepresidente sostituendoli durante la loro assenza e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali ed informativi del Consiglio, durante le assemblee stende il verbale e ne cura l'edizione finale con l'approvazione del Consiglio Direttivo);
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.





Art. 12 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri. I componenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati. La frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo è stabilita dallo stesso, può venir convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Art. 13 Tutte le cariche possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Assemblea del Consiglio a maggioranza dei presenti. In tal caso l'Assemblea provvederà immediatamente all'elezione di nuove cariche.

Il Presidente

Art. 14 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziari e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Gruppi di lavoro

Art. 15 L'Associazione può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano temi specifici, presentino proposte all'Assemblea del Consiglio e portino avanti iniziative decise dal Consiglio stesso. Qualsiasi membro del Consiglio può far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;





e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da (uno) 1 a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 19 L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico finanziario dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto economico finanziario preventivo per l'anno in corso.

Art. 20 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ogni operazione finanziaria sarà disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.





Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dovrà essere devoluto per l'acquisto di materiale per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche.

Art.21 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art.22 L'associazione può svolgere un'attività di raccolta fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

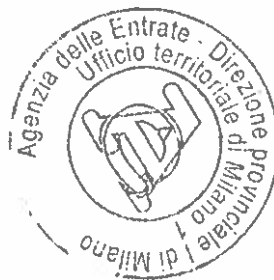
Art.23 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei tre quarti dell'Assemblea e di almeno due terzi dei soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 24 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



19/9/2022 Mario Orso

